

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 18 MARZO 1971

(88^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Riorganizzazione del dopolavoro dei Monopoli di Stato » (746-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, *relatore* Pag. 1184
BORGHI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 1184

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Integrazioni e modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 516, concernente l'autorizzazione alla concessione di mutui all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina » (1385) (D'iniziativa del senatore Andò):

PRESIDENTE, *f.f. relatore* 1187, 1189
PICARDI, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 1188

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Limite di età per l'esercizio della professione di agente di cambio » (1458) (D'iniziativa dei senatori Cipellini e Albertini):

PRESIDENTE Pag. 1185, 1186
BUZIO, *relatore* 1186
SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 1186
SOLIANO 1186

La seduta inizia alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Andò, Baldini, Belotti, Bolettieri, Buzio, Corrias Efisio, De Luca, Fada, Formica, Fortunati, Li Vigni, Martinelli, Masciale, Pirastu, Segnana, Soliano, Stefanelli, Trabucchi.

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Borghi e Attaguile e per il tesoro Picardi e Schietroma.

S T E F A N E L L I, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Riorganizzazione del dopolavoro dei Monopoli di Stato** » (746-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riorganizzazione del dopolavoro dei Monopoli di Stato », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale, facendo presente alla Commissione che quando discuteremo la prima volta il provvedimento, relatore era il collega Pozzar, il quale non fa più parte della Commissione, per cui assumerò io l'incarico di riferire.

Siamo chiamati a deliberare sul disegno di legge che è stato da noi approvato nella seduta del 21 maggio 1970 e modificato dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta dell'11 febbraio 1971.

Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati sono due: una di forma e una di sostanza, ma indubbiamente di lieve entità. Comincerò dalla prima. All'articolo 3, il Governo ha chiesto che la composizione della commissione del dopolavoro dei Monopoli di stato sia variata nel senso che fra i suoi membri si introduca anche il capo della Direzione per i servizi delle manifatture. Il disegno di legge prevedeva che detta Commissione fosse composta dal direttore generale che la presiede, dal vice direttore generale amministrativo che la presiede in caso di assenza o impedimento del direttore generale, dal capo della Direzione centrale per i servizi degli affari generali, eccetera. Ebbene, accanto a questi autorevoli componenti della Commissione si metterebbe il capo della Direzione per i servizi delle manifatture.

Si tratta di una esigenza obiettiva e non mi dilungo a dimostrarne l'utilità.

La seconda modifica, di forma, è stata apportata all'articolo 10, dove per la copertura dell'onere relativo al provvedimento è necessario fare riferimento non più all'anno finanziario 1969, bensì al 1971 e successivi. Questo perchè essendo stato il provvedimento da noi approvato il 21 maggio 1970, ed essendo stato preso in esame dalla Camera nel 1971, era venuta meno la possibilità di avvalersi della legge Bertone per l'utilizzo degli stanziamenti per il 1969.

Queste sono le uniche due modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento al disegno di legge originario da noi approvato: la mia proposta è che vengano accolte.

B O R G H I, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo concorda con l'accoglimento delle modifiche al provvedimento all'ordine del giorno illustrate dal relatore, presidente Martinelli.

P R E S I D E N T E, relatore. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati.

All'articolo 3 è stata apportata una modifica, tendente ad introdurre tra i membri della Commissione del dopolavoro dei monopoli di Stato il capo della Direzione per i servizi delle manifatture, mediante l'aggiunta di un'alinea dopo la lettera *b*).

Do lettura dell'articolo nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 3.

(Composizione della Commissione)

Presso la Direzione generale dei monopoli di Stato è istituita una Commissione del dopolavoro dei monopoli di Stato presieduta dal direttore generale e composta:

a) dal vice direttore generale amministrativo che la presiede in caso di assenza o impedimento del direttore generale;

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

88ª SEDUTA (18 marzo 1971)

b) dal capo della Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale;

c) dal capo della Direzione per i servizi delle manifatture;

d) dal capo dell'Ufficio centrale dopolavoro;

e) dal direttore capo di ragioneria dei monopoli di Stato;

f) da un medico fiduciario dell'Amministrazione designato dal direttore generale;

g) da sette rappresentanti delle sezioni del dopolavoro nominati dall'assemblea dei presidenti di sezione.

Un funzionario della Direzione generale dei monopoli di Stato, con qualifica non inferiore a quella di ispettore amministrativo o di primo revisore, esercita le funzioni di segretario.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 non sono stati modificati.

All'articolo 10 è stata introdotta la seconda modifica, quella formale, necessaria — come ho già detto — dato il protrarsi dei tempi di approvazione del disegno di legge.

Do lettura dell'articolo 10 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 10.

(Copertura dell'onere)

La spesa relativa ai contributi di cui al primo comma dell'articolo 8 della presente legge farà carico al capitolo n. 149 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1971 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Alla maggiore spesa, valutabile per l'anno 1971 in lire 23.912.000, sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 151 dello stesso stato di previsione concernente « Interventi assistenziali a favore del personale in attività di servizio, di quello cessato dal servi-

zio e delle loro famiglie » per l'anno finanziario 1971 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Gli articoli 11, 12, 13 e 14 non sono stati modificati.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Limite di età per l'esercizio della professione di agente di cambio » (1458), d'iniziativa dei senatori Cipellini e Albertini

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Cipellini e Albertini: « Limite di età per l'esercizio della professione di agente di cambio ».

Faccio presente che la 2ª Commissione permanente aveva facoltà di esprimere il suo parere, ma non lo ha fatto, ed i termini sono scaduti il 23 gennaio scorso.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

All'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1778, è aggiunto il seguente comma:

« Sono parimenti collocati fuori ruolo al compimento del 70° anno di età gli agenti di cambio che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto il 60° anno di età ».

All'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1778, le parole: « di cui all'articolo 1 » sono sostituite dalle parole: « di cui al primo comma dell'articolo 1 ».

B U Z I O , *relatore*. Il disegno di legge n. 1458: « Limite di età per l'esercizio della

professione di agente di cambio », serve in pratica a sanare la situazione di grave disagio in cui si trovano alcuni agenti di cambio (due o tre in tutta Italia), che sono stati nominati nel 1962, all'età di 60 anni. Infatti, poichè la legge 23 maggio 1956, n. 515 stabilisce in 70 anni il limite massimo per l'appartenenza ai ruoli degli agenti di cambio delle borse valori per tutti gli agenti di cambio nominati dopo l'entrata in vigore della legge stessa, i pochi soggetti sopra ricordati si troverebbero nella condizione di cessare la loro attività dopo pochissimi anni di attività professionale e senza il conforto di alcuna forma di previdenza, essendone la categoria sprovvista.

Va considerato inoltre che la legge 29 maggio 1967, n. 402, riconosce l'attività di agente di cambio quale libera professione: quindi ci si trova di fronte ad una libera professione con un limite di età, che non è previsto per nessun'altra attività professionale.

Il legislatore, preoccupato per la disparità di trattamento che la predetta legge n. 515 ha creato in seno alla categoria degli agenti di cambio, tra i nominati prima e i nominati dopo, ha creduto di ovviare all'inconveniente con il disegno di legge in esame, permettendo anche ai pochi agenti di cambio nominati dopo l'entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, di usufruire della disposizione dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1778, che dice: « Gli agenti di cambio nominati prima dell'entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, sono collocati nella posizione di fuori ruolo al compimento del 70° anno di età, conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica ».

Quindi, in sostanza, si chiede di dare la possibilità a questi pochi agenti che sono stati nominati a tarda età di non cessare la loro attività. Ciò eviterebbe anche il pericolo del licenziamento del personale dipendente.

A mio avviso, sarebbe peraltro opportuno stabilire che la decorrenza della legge è fissata al 1° gennaio 1971, e presenterò in tal senso un emendamento.

Concludo invitando la Commissione a dare la sua approvazione al disegno di legge.

SCHIETROMA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo non ha alcuna osservazione da fare in merito al disegno di legge e si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Per maggiore chiarezza, in merito alla modifica introdotta dall'ultimo capoverso, do lettura dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1778: « Articolo 1. — Gli agenti di cambio nominati prima dell'entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, sono collocati nella posizione di fuori ruolo al compimento del 70° anno di età, conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica »; « Articolo 2, primo comma. — I posti che si renderanno disponibili a seguito del collocamento fuori ruolo degli agenti di cambio di cui all'articolo 1 della presente legge saranno conferiti nell'ordine risultante dalla graduatoria degli idonei ai concorsi banditi ai sensi della legge 23 maggio 1956, n. 515, ed espletati prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

La modifica di cui all'ultimo capoverso del disegno di legge si rende pertanto necessaria, in quanto viene aggiunto un secondo comma all'articolo 1 della legge n. 1778.

Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Il relatore senatore Buzio ha presentato il seguente comma aggiuntivo:

« La presente legge è operante dal 1° gennaio 1971.

SOLIANO. Senza aggiungere un altro comma, sarebbe preferibile sostituire, nel secondo capoverso, alle parole: « alla data di entrata in vigore della presente legge » le altre: « al 1° gennaio 1971 ».

BUZIO, relatore. Concordo con quanto suggerito dal senatore Soliano: il mio emendamento deve pertanto intendersi modificato in tal senso.

PRESIDENTE. L'emendamento presentato dal relatore senatore Buzio deve pertanto intendersi così modificato:

sostituire, al secondo capoverso, alle parole: « alla data di entrata in vigore del-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)88^a SEDUTA (18 marzo 1971)

la presente legge » le altre: « alla data del 1° gennaio 1971 ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge quale risulta con la modifica testè approvata all'articolo unico.

(E approvato).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Integrazioni e modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 516, concernente l'autorizzazione alla concessione di mutui all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina » (1385), d'iniziativa del senatore Andò

P R E S I D E N T E , f. f. relatore.
L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Andò: « Integrazioni e modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 516, concernente l'autorizzazione alla concessione di mutui all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina » (1385).

Data l'assenza del relatore, senatore Zugno, impegnato in Aula, se non si fanno osservazioni, farò io stesso una breve relazione sul disegno di legge.

La relazione introduttiva fa presente che l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina è di fondazione relativamente recente. Essa, infatti, risale al 1940, ma in effetti l'Ente cominciò a funzionare nel 1942, alla data di consegna del patrimonio di fondazione da parte dello Stato, cioè in un periodo estremamente difficile per tutto il paese e ancora di più per la Sicilia.

L'attività dell'Ente è stata molto vasta, anche se, come è facile immaginare, ostacolata dall'inadeguatezza dei fondi a disposizione.

Il disegno di legge al nostro esame propone di autorizzare l'Istituto, come è detto

nel primo comma dell'articolo 1, a contrarre mutui non più soltanto per il ripiano del disavanzo, ma anche per la realizzazione dei fini d'istituto, sino alla concorrenza di lire 2.800.000.000. Col secondo comma dello stesso articolo 1 si stabilisce che detti mutui sono concessi da istituti di credito di diritto pubblico, da istituti assicurativi o previdenziali, dagli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, dalle Casse di risparmio e dall'Istituto centrale delle casse di risparmio. Detti mutui sono garantiti dallo Stato.

Allo scopo di permettere, non solo la contrazione di mutui, ma anche l'alleggerimento dell'onere che l'assunzione di tali mutui comporterebbe per il bilancio dell'Istituto, viene concesso all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina un contributo annuo trentennale nella misura del 4 per cento. Va rilevato che tra gli istituti citati nel secondo comma dell'articolo 1 non è indicata la Cassa depositi e prestiti e forse è questa la ragione per la quale la concessione del contributo è limitata a 30 anni, dato che normalmente il contributo è invece trantacinquennale.

All'articolo 2 il disegno di legge stabilisce che all'ammortamento delle rate dei mutui autorizzati con l'articolo 1 possono essere destinate anche le somme « ricavate dall'alienazione degli stabili di proprietà dell'Istituto nella provincia di Messina, anche se in atto depositate in conti correnti presso la Cassa depositi e prestiti, per la parte residua a quanto occorso per l'estinzione delle rate di mutuo e delle passività di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 11 della legge 27 aprile 1962, n. 231 ».

La legge 27 aprile 1962, n. 231, ha per oggetto: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, per la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico ». Si tratta del notissimo provvedimento avente per scopo la cessione in proprietà agli inquilini che ne facessero richiesta degli alloggi posseduti dagli Istituti provinciali autonomi delle case popolari e consimili. L'articolo 11 della citata legge così recita: « Le somme

ricavate dall'alienazione di tutti gli altri alloggi saranno versati in conti correnti speciali presso la Cassa depositi e prestiti per essere destinati: *a)* per estinzione delle rate residue dei mutui gravanti sugli alloggi alienati al netto dei contributi statali, che continueranno ad essere corrisposti all'Ente finanziatore da parte del Ministero dei lavori pubblici; *b)* per estinzione di altre passività di gestione inerenti agli alloggi alienati.

Pertanto, in base al disposto del secondo comma dell'articolo 2, anche le somme in eccedenza contemplate dalle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 11 della legge n. 231 ricevono questa finalizzazione, che concerneva i mutui accordati sino a lire 2.800.000.000.

Con l'articolo 3 vengono prorogate le agevolazioni fiscali concesse con l'articolo 4 della legge 2 aprile 1968, n. 516, che disponeva la concessione di mutui all'Istituto provinciale autonomo per le case popolari della provincia di Messina per far fronte ai disavanzi di gestione. La materia delle agevolazioni fiscali sarà regolata in sede di riforma fiscale, ma mi pare obiettivamente giusto che questa esenzione venga ora confermata.

Rimane da esaminare il problema della copertura, e per questo ritengo possa fornirci gli opportuni chiarimenti il sottosegretario di Stato per il tesoro.

P I C A R D I, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Devo preliminarmente osservare che in linea di principio il Ministero del tesoro è contrario a provvedimenti di questo tipo, in quanto, accogliendo una volta una richiesta del genere, tutti gli istituti autonomi per le case popolari che si trovino in situazione di difficoltà potrebbero avanzare la stessa esigenza. Però la situazione per la provincia di Messina si presenta con due caratteristiche peculiari che hanno indotto il Ministero del tesoro a valutare l'opportunità di venire incontro alla richiesta. E queste sono date dal fatto che con una legge del '59 — se non erro — si dette la possibilità di alienare tutti gli immobili dell'Istituto case popolari di Messina, di modo che l'Istituto stesso restò privo di qualsiasi

patrimonio. Non solo, ma questa agevolazione fu estesa a tutti coloro che, avendone diritto, ne avessero fatto richiesta, per cui l'Istituto si è trovato in una situazione di carenza assai grave sotto questo profilo.

Successivamente, una legge del 1968 è venuta incontro parzialmente alle necessità dell'Istituto.

L'invito del rappresentante del tesoro a dare parere favorevole al presente disegno di legge è determinato dal fatto che Messina è stata colpita dal terremoto del 1967 e nel 1968 c'è stato un altro terremoto che ha colpito anche le provincie di Palermo, di Agrigento e di Trapani. Ora, mentre per le provincie di Palermo, di Agrigento e di Trapani si è provveduto con la concessione di mutui di parecchi miliardi per venire incontro alle necessità determinatesi a causa dei disastri tellurici, per Messina non si è provveduto poichè il movimento tellurico che l'ha colpita risale alla fine del 1967. Esiste, tra l'altro, un decreto del Presidente della Regione siciliana del febbraio 1968 in cui sono elencati i comuni della provincia di Messina colpiti dal terremoto: Capizzi, Mistretta, Motta, Pettinero, Reitano, eccetera.

Dinanzi a queste necessità che si sono palesate urgenti ed indispensabili per l'Istituto case popolari di Messina, senza che questo possa comunque costituire un precedente da far valere dinanzi a qualsiasi altra richiesta che ci possa pervenire da altre parti d'Italia, il Tesoro è favorevole al disegno di legge in discussione.

Comunque, per sopperire alla deficienza indicata dal relatore, propongo un emendamento all'articolo 1, tendente ad aggiungere i seguenti due commi:

« L'annualità dovuta al fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, concertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è ridotta di lire 112 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1975. Le relative disponibilità sono destinate a copertura dell'onere derivante dall'applicazione del presente articolo per gli anni anzidetti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)88^a SEDUTA (18 marzo 1971)

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per lo scopo di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 516, esteso al risanamento della gestione a tutto il 31 dicembre 1969, l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina è autorizzato a contrarre mutui sino alla concorrenza di lire due miliardi ed ottocento milioni.

I mutui di cui al precedente comma sono concessi da Istituti di credito di diritto pubblico, da istituti assicurativi o previdenziali, dalla Direzione generale degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, dalle Casse di risparmio, dall'Istituto centrale delle Casse di risparmio, e sono garantiti dallo Stato; ai predetti mutui sono estese le disposizioni previste dagli articoli 2 e 3 della legge 8 aprile 1954, n. 144.

Per il pagamento degli interessi è concesso all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina un contributo annuo trentennale nella misura del 4 per cento.

La spesa relativa, prevista in lire centododici milioni annui, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'esercizio finanziario 1971.

È stato presentato dal sottosegretario Piccardi un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine di quest'articolo, i seguenti commi:

« L'annualità dovuta al fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è ridotta di lire 112 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1975. Le relative disponibilità sono destinate a copertura dell'onere derivante dall'applicazione del presente articolo per gli anni anzidetti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

Le somme cedute all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina per effetto degli articoli 2 e 3 della legge 2 aprile 1968, n. 516, sono destinate anche all'ammortamento delle rate dei mutui autorizzati con la presente legge.

A tale fine possono essere inoltre destinate le somme ricavate dall'alienazione di tutti gli stabili di proprietà dello stesso Istituto, nella provincia di Messina, anche se in atto depositate in conti correnti presso la Cassa depositi e prestiti, per la parte residua a quanto occorso per l'estinzione delle rate di mutuo e delle passività di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 11 della legge 27 aprile 1962, n. 231.

(È approvato).

Art. 3.

Tutte le esenzioni ed agevolazioni fiscali, concesse con l'articolo 4 della legge 2 aprile 1968, n. 516, sono estese agli atti, contratti, operazioni creditizie tutte e relativi interessi, occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,20.